



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 141 /2019/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario

Nell'adunanza del giorno 20 novembre 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 16/SEZAUT/2018/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2016 e 2017 ed i relativi questionari;



Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Rocchetta Ligure (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore dott. Luigi Gili;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Premesso

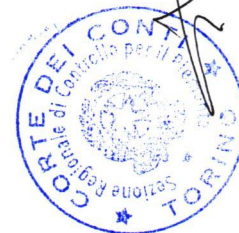
Dall'esame del questionario sul rendiconto 2017 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Rocchetta Ligure (AL) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 9 luglio 2019 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione chiarimenti per l'eccessivo ed ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria, all'omesso invio del prospetto relativo al monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016 n. 232, nonché la trasmissione del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 ai sensi del comma 470 art.1 della legge medesima.

Inoltre erano stati richiesti dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate dai consiglieri di minoranza. La più rilevante di queste problematiche è degna di rilievo appare quella relativa alla gestione del trattamento dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune di Rocchetta Ligure ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta in data 14/10/2019 (con trasmissione dei prospetti suindicati nonché dell'elenco completo delle spese di rappresentanza) con la quale ha fornito risposta ai punti di cui sopra, trattati nel corpo della presente deliberazione.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.



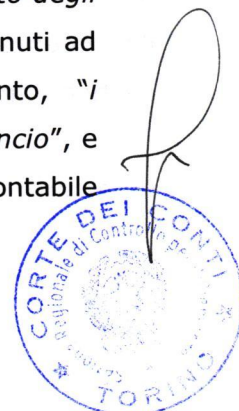
Considerato in Fatto e Diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile



possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

In ogni caso queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.



L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di **Rocchetta Ligure**, in relazione all'esercizio 2017, ha evidenziato un ampio e costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Risulta infatti che, nel corso del 2017, il Comune ha utilizzato l'anticipazione per un ammontare complessivo di € 270.118,45, e che l'entità dell'anticipazione non restituita alla fine dell'esercizio è di € 101.381,47.

Tale situazione non risulta nuova per l'Ente in quanto il ricorso ad anticipazione di tesoreria è stato accertato sia nel 2016 (euro 427.572,57), anche in tal caso non restituita per la somma di euro 73.606,79, sia nel 2015 (euro 175.339,30), non restituita per la somma di euro 44.567,80; al riguardo, si richiamano tutte le osservazioni rappresentate sul punto nelle precedenti analoghe richieste istruttorie e nelle relative delibere adottate da questa Sezione (v., Sez. Controllo Piemonte nn. 223 del 28 novembre 2017 e 108 del 11 ottobre 2018).

Altra grave criticità è rappresentata dalla circostanza che il fondo cassa sia iniziale che finale è pari a zero.

Sul punto, l'Ente ha comunicato che la motivazione principale per cui il Comune è costretto al costante ricorso all'anticipazione di tesoreria risiede nello squilibrio tra il totale delle rate dei mutui annuale sommato alla spesa corrente e l'importo del Fondo di solidarietà comunale di molto inferiore al fabbisogno.

Il totale rate annuale dei mutui contratti a partire dal 1993 sino al 2009 ammonta a circa euro 55.000,00, mentre l'importo erogato come fondo di solidarietà al Comune risulta di circa euro 45.000,00.

La prima delle rate ha scadenza già nel mese di gennaio e gli importi vanno dai 2.000,00 ai 19.000,00 euro circa per rata mentre il fondo statale viene erogato in due rate molto distanti tra loro.

Altra motivazione addotta a giustificazione concerne l'esiguità delle entrate, essendo, da una parte, ormai ridotto a soli circa 200 il numero degli abitanti e, dall'altra, risultando sempre più scarsa la densità di attività commerciali e produttive.

Infine, è stato rappresentato che, rivestendo il Comune di Rocchetta Ligure da alcuni anni il ruolo di soggetto capofila della convenzione per la gestione associata del



servizio scolastico, al fine di consentire il regolare funzionamento di tale servizio, il medesimo Ente si è trovato più volte ad anticipare somme che, nel corso degli anni scolastici successivi, sono state ripartite e rimborsate dai vari membri della Convenzione spesso con consistenti ritardi, con conseguenti ripercussioni sulla situazione finanziaria dell'Ente capofila.

L'Ente, comunque per incrementare le entrate, ha assicurato di avere adottato da tempo una serie di iniziative e diversi provvedimenti.

In primo luogo, l'Ente ha provveduto alla revisione ed integrazione del piano delle alienazioni, concretizzando l'alienazione delle reti gas di proprietà comunale dopo la pubblicazione di apposita manifestazione di interesse; al riguardo, in relazione alla valutazione di offerta ricevuta dalla Società promessa acquirente, oltre all'estinzione dei debiti pregressi contratti con la stessa, è prevista un'entrata pari ad euro 41.200,00. A tale scopo, l'Ente ha trasmesso a questo Ufficio il verbale di deliberazione della giunta per dar corso all'alienazione suddetta nonché l'offerta economica da parte della Società acquirente.

In secondo luogo, l'Ente ha provveduto ad affidare a Tecnico esterno la quantificazione dell'ammontare complessivo degli accertamenti tributari IMU relativamente agli esercizi 2014-2015-2016.

L'Ente ha, altresì, provveduto alla revisione delle Concessioni Cimiteriali trentennali in scadenza con una previsione di entrata pari a circa euro 31.000,00, in ordine ai rinnovi o alle concessioni ex novo nei prossimi 2 anni.

E' stata, infine, effettuata la redazione di perizia di stima (anch'essa trasmessa nel corso dell'istruttoria alla Sezione) del fabbricato adibito a Bocciodromo Comunale con attribuzione di un valore pari ad euro 132.825,00, e ciò al fine di trattarne l'eventuale negoziazione in funzione di una definitiva alienazione.

Al riguardo, la Sezione ritiene di rammentare il disposto di cui all'art. 199 del Tuel, secondo cui "1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

1. a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 2. b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
 3. c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- omissis"; e che

"1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente".



Il principio sopra ricordato impone, pertanto, in via generale, il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, principio che trova giustificazione anche nell'esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

L'utilizzazione di entrate in conto capitale per finanziamento di spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge.

Il fatto che le entrate in conto capitale siano destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento impedisce conseguentemente che, di regola, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali possano essere utilizzati per finanziare spese correnti.

Il principio è ribadito anche dall'art. 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) che recita: "in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito".

Si richiama anche l'art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nel testo modificato dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ove si stabilisce che "in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

Disposizioni speciali che, in deroga al principio generale confermato anche dalla disciplina sopra richiamata, consentano in via eccezionale di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili per finanziare spese correnti, sono quelle



previste, ad esempio, per le esigenze di risanamento dell'ente locale nelle ipotesi di dissesto (art. 255, comma 9, del TUEL), oppure di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, comma 8, lett. g).

La Sezione sollecita, in definitiva, l'Ente alla rigorosa osservanza della normativa richiamata, in base alla quale i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati, di regola, solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell'indebitamento ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nel contempo, la Sezione invita l'Ente al rigoroso rispetto delle procedure di cui al dlgs. n. 50 del 2016.

Per quanto riguarda la problematica sollevata dai consiglieri di minoranza relativamente alla gestione del trattamento dei rifiuti solidi urbani, merita rammentare che gli stessi consiglieri avevano sostenuto l'esistenza di un debito con la società per il trattamento rifiuti - tale Ditta "5 valli" - e ciò nonostante l'incasso degli introiti derivanti dalla riscossione della Tari.

L'Ente, a sua volta, all'esito delle richieste istruttorie formulate specificamente sul punto, ha risposto documentando che il ruolo 2017, specificamente emesso per dare copertura alla spesa corrispondente sostenuta dalla società 5 Valli, risulta pari ad euro 35.900,00 e che l'importo, in concreto incassato, risulta pari ad euro 32.957,50. La lieve differenza è stata imputata a variazioni intercorse durante l'anno (variazioni relative al numero degli occupanti, alla sopravvenuta inagibilità dei locali, etc.) ed anche ad evasione: è stato, comunque, assicurato che è, attualmente, in corso opportuna attività di accertamento tributario.

Nel contempo, è stata effettuata una proposta, in data 11/03/2019, alla Ditta 5 Valli di compensazione tra il debito creatosi per le spese di raccolta e smaltimento rifiuti ed un eventuale acquisto da parte della Società del fabbricato adibito ad oggi a bocciodromo comunale.

Tale proposta di compensazione è stata trasmessa a questo Ufficio.

In relazione a quanto precede, la Sezione, pur prendendo atto delle molteplici iniziative prospettate dall'Ente, non può non reiterare il richiamo, già in precedenza formalizzato, a prevedere e soprattutto a dare attuazione a misure dirette a prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Del resto, giova ribadire che l'accertato ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti.



L'anticipazione di tesoreria deve essere una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili e non deve rappresentare uno strumento di gestione ordinaria della carenza di liquidità dovendo l'Ente attivare i fisiologici strumenti di leva monetaria (come ad esempio l'attivazione riscossione anche coattiva delle entrate proprie, la lotta effettiva all'evasione, riorganizzazioni e riduzioni di spesa).

Laddove invece vi sia un ricorso costante all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) l'ente sconfinava in una forma "anomala" d'indebitamento di medio termine in chiaro spregio per la golden rule di cui all'art. 119 della Costituzione con ogni conseguenza di legge.

Il Comune di Rocchetta Ligure, inoltre, in contrasto con il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011, secondo cui "alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse", non è riuscito ad estinguere le anticipazioni nel medesimo esercizio in cui sono state contratte.

La Sezione, infine, nel prendere atto delle giustificazioni addotte dall'Ente non può esimersi dal rilevare che si rende allo stato indispensabile ed indifferibile una rigorosa ed intensa attività di riscossione e che una corretta revisione della spesa, finalizzata al recupero della liquidità, deve assolutamente tendere alla riduzione delle spese non essenziali.

In ragione di quanto detto dalle risultanze degli ultimi anni emerge il permanere di una situazione complessiva dell'ente decisamente critica, sicchè è necessario ed opportuno sollecitare l'Ente a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione di cassa e ad assumere immediati provvedimenti volti alla correzione della descritta reiterata criticità.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2018.



Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

Accerta che nel corso del 2017 il Comune di Rocchetta Ligure ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria, peraltro non restituite nell'anno stesso, come risulta in parte motiva.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

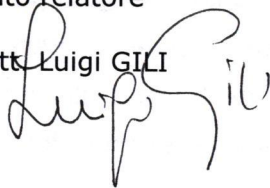
Dispone la trasmissione della presente pronuncia al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente pronuncia.

Dispone la trasmissione, a mezzo sistema ConTE, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019.

Il Magistrato relatore

Consigliere Dott. Luigi GILI



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in Segreteria

Il Direttore della Segreteria

Nicola MENDOZZA



21 NOV. 2019

